

DIRITTO E IMPRESA**Osservatorio Fondazione Bruno Visentini - Ceradi**

A cura di Valeria Panzironi

Ai gestori delle banche dati l'antidoto abuso del diritto

SOLUZIONE TAMPONE

In attesa delle scelte del legislatore europeo già esiste un valido strumento nei confronti di utilizzi illeciti

di **Valeria Falce**

Cifra distintiva della Economia europea dei dati è l'informazione allo stato embrionale e dunque potenziale, che è codificata dal dato grezzo non in quanto tale ma rispetto alle connessioni dirette, indirette e conglomerali con altri dati.

Ecco perché mentre l'Europa incentiva la smaterializzazione e nella digitalizzazione promuove la specializzazione smart e l'innovazione circolare, e soprattutto approva linee di ricerca e finanziamenti per estrarre valore dai dati e rafforzare l'economia dei dati, la Commissione europea tratteggia nel quadro della Digital single market strategy i contorni del data market, definendolo quel luogo in cui i dati digitali sono scambiati come prodotti e servizi.

Il fermento travolge le Autorità di regolazione e concorrenza internazionali e nazionali, che si interrogano sulla tutela da offrire e le responsabilità da riconoscere ai soggetti che i dati li elaborano (e se i dati sono elaborati da sensori e computer?) e sulle protezioni da garantire ai soggetti che le informazioni le cedono (e se non lo sanno?), sui germi di concorrenza da presidiare, se necessario, nella economia circolare ed accelerata e

sugli eventuali freni regolamentari da opporre ai giganti dell'informazione.

Mentre la ricognizione di alcune direttrici non va confusa con la loro valutazione e va scongiurata la tentazione di applicare all'ecosistema digitale la facile equazione per cui alla capacità specifica e solo parzialmente replicabile di trattare dati equivale la detenzione di potere economico, d'altra parte l'attività di raccolta e sistematizzazione dei dati non è neutra o casuale, né tantomeno è limitata da regole o vincoli tecnici.

Essa risponde ad impostazioni autonomamente programmate per selezionare bit tecnicamente omogenei dal magma di informazioni, che vengono scremati sulla base di filtri predefiniti. Si applica dunque alle banche dati e ai data set la disciplina sulle banche dati (Direttiva 96/9/CE), che premia tanto il contributo creativo (attraverso il diritto di autore), quanto gli investimenti sottostanti (attraverso il diritto sui generis). È questa una disciplina di matrice europea che, a oltre 20 anni dall'introduzione, la Commissione ha sottoposto ad una seconda consultazione (appena conclusa) per accertarne coerenza ed effettività nel contesto del Mercato unico digitale, anche in vista di un intervento correttivo.

Le conclusioni sono pubbliche. Le regole europee in tema di banche dati originali hanno avuto il pregio di contribuire all'armonizzazione autoriale, consentendo la rimozione delle differenze tra le legislazioni nazionali, che interferivano sul corretto funzionamento

del mercato interno, e l'eliminazione degli ostacoli che si frapponevano alla libera circolazione di beni e alla prestazione di servizi.

Viceversa, la tutela degli investimenti sottesi alle raccolte, che consente al titolare di opporsi alla riutilizzazione ed estrazione di parti sostanziali e no del contenuto della banca dati, rischia oggi di assumere una coloratura inattesa. L'innalzamento della raccolta - anche di dati grezzi, di bit e contenuti digitali - a bene meritevole in sé di protezione certamente assottiglia l'area di pubblico dominio, che pacificamente è riconosciuta alle informazioni in quanto tali. Ma soprattutto rischia di offrire nell'era dei dati uno strumento di eccessiva protezione a chi è in grado di svolgere in maniera tempestiva, interattiva e dinamica l'attività di raccolta e trattamento di informazioni, indipendentemente dalla sussistenza di posizioni dominanti.

La soluzione c'è. In attesa ed indipendentemente dalle scelte del Legislatore europeo, la dottrina dell'abuso del diritto può costituire un valido antidoto per disinnescare le condotte dei titolari dei diritti sulle banche dati che facilitano comportamenti abusivi, a prescindere dalla titolarità di una situazione di potere economico. Ogni volta, insomma, che il diritto sull'investimento è esercitato oltre e contro la sua finalità, quell'uso è illegittimo e come tale può essere contrastato e sanzionato con gli strumenti del private e public enforcement europeo e nazionali.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**Mercato unico digitale**

● Il Mercato unico digitale costituisce un settore europeo armonizzato e integrato, privo delle barriere che ostacolano l'uso delle tecnologie e dei servizi digitali e online. Questo settore riguarda il marketing digitale, il commercio elettronico e le

telecomunicazioni e offre uno spazio senza demarcazioni in cui tanto le persone quanto le imprese possono commerciare, innovare e interagire in modo legale e sicuro con costi accessibili

